

Spett.le  
**AILATI TECHNOLOGY S.R.L.**  
Via Palermo 1  
20121 Milano (MI), Italia

c.a. xxx

- via PEC all'indirizzo [ailatitechnology@pec.it](mailto:ailatitechnology@pec.it) -

e, per conoscenza,

c.a. dott. Andrea Amuleti

- via PEC all'indirizzo [cs2.2025milano@peconcordati.it](mailto:cs2.2025milano@peconcordati.it) -

[luogo], [data] 2025

**Oggetto: offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda di Ailati Technology S.r.l.**

Egregi Signori,

il sottoscritto [•] (l'“**Offerente**”) con la presente formula una offerta irrevocabile (l'“**Offerta Irrevocabile**”) per l'acquisto (l'“**Acquisizione**” o, in alternativa, l'“**Operazione**”) del Ramo d'Azienda (come *infra* definito) di titolarità di Ailati Technology S.r.l., conosciuta nel mercato grazie al brand “Mirta” (la “**Società**” e, insieme all'Offerente, le “**Parti**”), ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

**1. Breve descrizione dell'Offerente**

L'Offerente è [•]. [NOTA: FORNIRE BREVE DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE E DELLA SUA ATTIVITÀ]

L'Offerente è partecipato da [•]. [NOTA: FORNIRE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE]

Lo sviluppo futuro, in caso di perfezionamento dell'Acquisizione, sarà caratterizzato da [•]. [NOTA: FORNIRE BREVE DESCRIZIONE DELLE PROSPETTIVE FUTURE IN CASO DI ACQUISIZIONE]

**2. Perimetro del Ramo d'Azienda**

Il ramo d'azienda, di titolarità della Società, oggetto della presente Offerta Irrevocabile (il “**Ramo d'Azienda**”) è composto esclusivamente dai seguenti beni, diritti, obblighi e rapporti giuridici e commerciali, organizzati funzionalmente per lo svolgimento dell'attività della Società come dalla stessa condotta sino alla data odierna:

- i. Piattaforma marketplace Mirta - <https://www.mirta.com/> - marketplace digitale B2B (la “**Piattaforma Marketplace**”) che consente la connessione tra Brand e Buyer, incluso il checkout, e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi alla predetta Piattaforma Marketplace, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;

- ii. Piattaforma backoffice Officina - <https://backoffice.mirta.io/> - backoffice digitale (“**Piattaforma Backoffice**”, unitamente alla Piattaforma Marketplace, anche le “**Piattaforme**”) che consente ai Brand di gestire il proprio catalogo online su mirta.com, di ricevere ordini in automatico, di procedere alla consegna degli ordini (ovvero lettere di vettura, documenti doganali, prenotazioni ritiro, etc.) e di fatturare per gli stessi, e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi alla predetta Piattaforma Backoffice, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- iii. Database dei clienti B2B e B2C acquisiti dalla Società dall’inizio della sua attività, con nominativi, indirizzi di contatto e dettagli aggiuntivi per ciascuno (il “**Database Clienti**”), e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi al Database Clienti, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- iv. Database dei fornitori della Società dall’inizio della sua attività, con nominativi, indirizzi di contatto e dettagli aggiuntivi per ciascuno (il “**Database Fornitori**”), e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi al Database Fornitori, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- v. Marchio denominativo registrato “Mirta” (il “**Marchio**”), e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi al predetto marchio, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- vi. Nome a dominio mirta.com (“**Nome a Dominio**”), e tutti i diritti di qualsiasi natura connessi al predetto nome a dominio, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- vii. tutti i contratti attivi e passivi attualmente in vigore e inerenti al Ramo d’Azienda che (a) siano conclusi in conformità alla Legge, (b) siano conclusi a condizioni di mercato, (c) abbiano una durata non superiore a 6 (sei) mesi e che non prevedano un rinnovo automatico a scadenza senza facoltà di disdetta, (d) che non comportino (per effetto del trasferimento del Ramo d’Azienda) il passaggio in capo all’Offerente di un obbligo di spesa e/o pagamento futuro (da intendersi come obbligo già assunto, anche per effetto di prestazioni ricorrenti, dalla Società ai sensi del relativo contratto prima del trasferimento del Ramo d’Azienda) verso terzi, a qualsiasi titolo, superiore a Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, e (e) che contengano un diritto di recesso libero in favore della Società e, per effetto del trasferimento del Ramo d’Azienda, in favore dell’Offerente, senza preavviso o con un preavviso massimo di 60 (sessanta) giorni, senza previsione di alcuna penale per l’esercizio di tale diritto (i “**Contratti**”).

Fermo restando quanto sopra e considerato l’impegno delle Parti ai fini dell’Analisi (come *infra* definita), la Società presta sin d’ora il suo pieno e irrevocabile consenso a includere nel perimetro del Ramo d’Azienda ulteriori accordi diversi dai Contratti a fronte di espressa richiesta in questo senso proveniente da parte dell’Offerente a seguito dell’esito dell’Analisi da quest’ultima condotta.

L’Offerente prende atto che i contratti della Società con i seguenti fornitori sono essenziali al funzionamento operativo delle Piattaforme: Shopify International Limited, Amazon Web Services EMEA SARL, Google Cloud Italy S.r.l., Contentful GmbH, Datadog Subscription, Microsoft S.r.l. Resta pertanto inteso che, qualora l’Offerente valutasse di non includere tali contratti nel perimetro del Ramo d’Azienda, la Società non potrà essere in alcun modo e a qualsiasi titolo ritenuta responsabile verso l’Offerente o verso terzi per le eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dall’inattività, anche temporanea, delle Piattaforme.

L’elenco e la descrizione degli elementi che costituiscono il Ramo d’Azienda sopra indicati sono da considerarsi esaustivi. È inteso, pertanto, che ogni ulteriore bene e/o diritto e/o rapporto giuridico e/o commerciale non individuato sopra, quand’anche relativo all’attività del Ramo d’Azienda, è espressamente escluso dal Ramo d’Azienda e, conseguentemente, non sarà, quindi, oggetto dell’Operazione.

In particolare:

- i. per quanto riguarda il trasferimento dei Contratti, l’Offerente rinuncia sin da ora a far valere l’eventuale responsabilità della Società ai sensi dell’art. 2558, comma 2, cod. civ;

- ii. il Ramo d'Azienda non include dipendenti e gli ex dipendenti della Società hanno in precedenza cessato il rapporto di lavoro in sede sindacale e sono state loro corrisposte tutte le retribuzioni e tutto quant'altro di loro spettanza (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Trattamento di Fine Rapporto) e pertanto nessuno di loro vanta alcuna pretesa in relazione al Ramo d'Azienda;
- iii. sono espressamente esclusi dal Ramo d'Azienda e, pertanto, resteranno interamente ed esclusivamente a carico della Società tutti i debiti e i crediti relativi, e non, al Ramo d'Azienda che siano sorti anteriormente alla data di efficacia dell'Acquisizione del Ramo di Azienda o che, se sorti successivamente a tale data, derivino da atti e/o eventi verificatisi prima di tali date. Non troveranno, pertanto, applicazione gli artt. 2559 e 2560 cod. civ.

Per quanto occorrer possa, si conviene espressamente che eventuali accise, dazi e altri oneri doganali sono da considerarsi espressamente esclusi dal perimetro del Ramo d'Azienda e, di conseguenza, resteranno interamente ed esclusivamente a carico della Società.

L'Offerente dichiara di essere a conoscenza e di prendere atto **(i)** che la Società si trova in una situazione di crisi patrimoniale, economica e finanziaria e che ha svolto infruttuosamente la composizione negoziata della crisi ai sensi del CCII, conclusasi con relazione dell'esperto depositata in data 28 novembre 2024, **(ii)** che la Società, in data 27 gennaio 2025, ha presentato domanda di ammissione al concordato semplificato dinnanzi al Tribunale di Milano, per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25-*sexies* e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (come eventualmente successivamente modificato, "CCII"), **(iii)** che la domanda della Società di cui al precedente punto (ii) si basa su una offerta irrevocabile per l'acquisto del Ramo d'Azienda a un prezzo di Euro 70.000,00 (settantamila/00), **(iv)** che in data 15 maggio 2025 il Tribunale di Milano, valutata la ritualità della domanda, ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 4, CCII, ha nominato l'ausiliario nella persona del dott. Andrea Amuleti (l'"**Ausiliario**") e, considerata l'istanza della Società e quanto previsto ai sensi dell'art. 25-*septies*, commi 2 e 3, CCII, ha disposto l'effettuazione di una procedura competitiva per la cessione del Ramo d'Azienda (la "**Procedura Competitiva**"), e **(iv)** che la cessione del Ramo d'Azienda oggetto della presente Offerta Irrevocabile è tra gli elementi funzionali all'accoglimento della domanda di cui al precedente punto (ii) e quindi al risanamento della Società e al soddisfacimento dei suoi creditori, restando, ad ogni modo, inteso che in nessun caso l'Offerente potrà essere ritenuto in qualsiasi modo responsabile del mancato esito positivo della procedura.

### 3. Prezzo

Subordinatamente alla veridicità e al rispetto delle Assumptions (come *infra* definite), nonché all'avveramento (ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente) delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite), l'Offerente propone irrevocabilmente di perfezionare l'Acquisizione del Ramo d'Azienda per un prezzo fisso di **Euro [•],00 ([•]/00)** (il "**Prezzo**"), da versarsi a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione alla data di esecuzione dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda medesimo con cui si perfezionerà l'Acquisizione, al netto dell'importo della cauzione di **Euro [•] ([•])** [NOTA: PARI AL 10% DEL PREZZO] versata a titolo di acconto prezzo contestualmente alla presente nei termini di cui all'avviso di vendita pubblicato in data [•] 2025 che, in caso di aggiudicazione, sarà imputata a versamento del Prezzo (la "**Cauzione**").

### 4. Assumptions

La valutazione del Ramo d'Azienda, il Prezzo e l'interesse dell'Offerente al perfezionamento dell'Operazione sono stati determinati sulla base delle *assumptions* -da considerarsi quali presupposti essenziali dell'Operazione- di seguito elencate (le "**Assumptions**"):

- i. le informazioni relative al Ramo d'Azienda fornite dalla Società all'Offerente nell'ambito delle interlocuzioni sino ad oggi intercorse sono vere, complete e accurate;

- ii. il Ramo d'Azienda è costituito da un complesso di beni organizzati ai sensi dell'articolo 2555 cod. civ. funzionali allo svolgimento dell'attività della Società come condotta dalla stessa sino alla data odierna;
- iii. la Società non ha dipendenti, ha cessato i rapporti di lavoro con gli ex dipendenti da più di 60 (sessanta) giorni precedenti alla presente Offerta Irrevocabile e non ha cessato i rapporti di lavoro in essere con ex dipendenti nell'ottica dell'Operazione;
- iv. le Piattaforme sono operative, pienamente funzionanti, di titolarità esclusiva della Società e idonee allo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda medesimo come svolta sino alla data odierna;
- v. il Database Clienti contiene i nominativi, gli indirizzi di contatto e i dettagli aggiuntivi di almeno n. 600 clienti B2B e almeno 20.000 clienti B2C del Ramo di Azienda;
- vi. il Database Fornitori contiene i nominativi, gli indirizzi di contatto e i dettagli aggiuntivi di almeno n. 200 fornitori del Ramo di Azienda;
- vii. il trattamento e la conservazione dei dati di clienti e fornitori sono gestiti nel rispetto della normativa applicabile in materia di *privacy* e trattamento dei dati personali;
- viii. il Marchio è un marchio validamente registrato, in corso di validità, di titolarità esclusiva della Società e nessun terzo può validamente rivendicare alcun diritto sullo stesso;
- ix. il Nome a Dominio è un nome a dominio validamente registrato, in corso di validità, di titolarità esclusiva della Società e nessun terzo può validamente rivendicare alcun diritto sullo stesso;
- x. il trasferimento del Ramo d'Azienda non è attuato in frode ai crediti di natura tributaria della Società; e
- xi. l'Acquisizione avviene nell'ambito di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-*sexies* CCII e pertanto è esclusa ogni responsabilità solidale dell'Offerente per i debiti tributari della Società prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, oltreché qualsivoglia responsabilità dell'Offerente prevista dall'articolo 2560, comma 2 del codice civile per i debiti inerenti all'esercizio del Ramo d'Azienda anteriori al perfezionamento dell'Acquisizione risultanti dai libri contabili obbligatori della Società.

## 5. Condizioni Sospensive

Ferme restando le *Assumptions* di cui sopra, l'obbligo in capo all'Offerente di dare corso all'Acquisizione deve intendersi altresì subordinato al preventivo avveramento (ovvero rinuncia da parte dell'Offerente) – entro e non oltre il Termine Ultimo (come infra definito) - delle condizioni sospensive di seguito elencate (le “**Condizioni Sospensive**”):

- i. l'aggiudicazione da parte dell'Offerente del Ramo d'Azienda ad esito della Procedura Competitiva per l'acquisto dello stesso;
- ii. la mancata concessione in affitto del Ramo d'Azienda a terzi soggetti diversi dall'Offerente.

Ai sensi della presente Offerta Irrevocabile, per “**Termine Ultimo**” si intende la precedente fra le seguenti date: **(I)** la data dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'omologazione della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della Società ai sensi dell'art. 25-*sexies* CCII depositata dalla Società in data 27 gennaio 2025; **(II)** la data dell'aggiudicazione da parte dell'Offerente del Ramo d'Azienda ad esito della Procedura Competitiva; e **(III)** la data del 31 dicembre 2025.

## 6. Acquisto del Ramo d'Azienda

Subordinatamente alla veridicità e al rispetto delle *Assumptions*, nonché all'avveramento (ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente) di tutte le Condizioni Sospensive entro il Termine Ultimo, l'Offerente propone irrevocabilmente di acquistare il Ramo d'Azienda con corresponsione immediata del Prezzo in un'unica soluzione (al netto della Cauzione, da imputarsi a versamento del Prezzo) mediante bonifico bancario alla data di esecuzione dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda con cui si perfezionerà l'Acquisizione,

che dovrà, in ogni caso, essere una data ricompresa nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi (come infra definiti) successivi all'avveramento (ovvero alla rinuncia da parte dell'Offerente) dell'ultima Condizione Sospensiva (la “**Data del Closing**”).

Ai sensi della presente Offerta Irrevocabile per “**Giorni Lavorativi**” si intendono tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato e della domenica, in cui le banche sono aperte per lo svolgimento della loro normale attività sulla piazza di Milano (Italia).

A tal riguardo, fermo in ogni caso tutto quanto previsto in relazione alle *Assumptions* e fermo restando il necessario avveramento (ovvero rinuncia da parte dell'Acquirente) di tutte le Condizioni Sospensive affinché l'Acquisizione possa avere luogo, l'Offerente dichiara di disporre delle risorse finanziarie per il pagamento del Prezzo.

Resta infine inteso che, in considerazione del fatto che la cessione del Ramo d'Azienda viene effettuata nel contesto di una procedura di crisi della Società, regolata dal CCII, questa non rilascerà dichiarazioni e garanzie sul Ramo d'Azienda oggetto di cessione, fatta eccezione per la garanzia per evizione nei limiti di quanto indicato all'art. 2921 cod. civ. richiamato dall'art. 25-*septies*, comma 2, CCII.

## 7. Contratto definitivo

In caso di accettazione dell'Offerta Irrevocabile, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a sottoscrivere il contratto di Acquisizione del Ramo d'Azienda entro la Data del Closing. Resta inteso che i termini e le condizioni di tale contratto rifletteranno, *inter alia*, il contenuto della presente Offerta Irrevocabile oltre alle clausole di prassi previste per operazioni similari, e che tale contratto sarà altresì soggetto alle applicabili disposizioni vincolanti e inderogabili del CCII.

## 8. Diritti di informativa dell'Offerente

La Società dovrà informare e aggiornare tempestivamente l'Offerente sullo stato di avanzamento della procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25-*sexies* e seguenti CCII, nonché dovrà fornire tempestivamente copia all'Offerente di tutta la documentazione che possa avere una qualsivoglia rilevanza nel contesto e ai fini dell'Operazione relativa **(i)** alla composizione negoziata della crisi ai sensi del CCII (ivi inclusa copia della relazione dell'esperto depositata in data 28 novembre 2024), **(ii)** alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e **(iii)** al Ramo d'Azienda.

Resta inteso che la Società si impegna sin d'ora a mettere a disposizione dell'Offerente tutti i contratti attivi e passivi inerenti al Ramo d'Azienda al fine di permettere all'Offerente di verificare, in tempi utili per perfezionare l'Acquisizione del Ramo d'Azienda, quali tra questi contratti rientrino tra i Contratti oggetto di trasferimento unitamente al Ramo d'Azienda e quali invece debbano restare esclusi (l'“**Analisi**”).

## 9. Irrevocabilità dell'Offerta

Senza pregiudizio di tutto quanto sopra previsto in relazione alle *Assumptions* e alle Condizioni Sospensive, l'Offerta Irrevocabile è ferma, e quindi vincolante e irrevocabile fino alla comunicazione della mancata aggiudicazione nell'ambito della Procedura Competitiva o, in caso di aggiudicazione, sino al perfezionamento dell'Acquisizione fra le Parti medesime.

## 10. Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservato, e a far sì che i propri amministratori, dipendenti, consulenti o rappresentanti mantengano riservato, il contenuto dell'Offerta Irrevocabile nonché i documenti e le informazioni ad esse connessi (inclusi i documenti e le informazioni acquisite nel corso delle interlocuzioni precedenti all'invio della presente Offerta Irrevocabile), fatti salvi i casi: **(i)** di preventiva autorizzazione

scritta dell'altra Parte; e/o **(ii)** in cui ciò sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge e/o a provvedimenti di autorità competenti; e/o **(iii)** ove e nei limiti in cui ciò sia richiesto ai fini della procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della Società o della Procedura Competitiva.

L'obbligo di cui sopra è assunto dall'Offerente, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., anche per le società controllanti lo stesso Offerente o per le società controllate o collegate (anche congiuntamente in virtù di specifici accordi) nonché per i relativi soci, amministratori, dipendenti, consulenti o rappresentanti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo 10 rimarranno validi ed efficaci per un periodo di 2 anni dalla data di accettazione dell'Offerta Irrevocabile.

## 11. Spese

Ogni Parte manterrà a proprio carico le spese e i costi relativi ai rispettivi consulenti ed *advisors* di cui si sono avvalsi per la definizione dell'Offerta Irrevocabile, oltre alle spese e ai costi in generale sostenuti per tali attività.

## 12. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi dell'Offerta Irrevocabile dovrà essere effettuata per iscritto tramite PEC, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento del messaggio di accettazione sempre che sia indirizzata come segue:

- per quanto riguarda l'Offerente

[•]

[•]

e-mail [•]

PEC [•]

all'attenzione di [•];

- per quanto riguarda la Società

Ailati Technology S.r.l.

Via Palermo 1,

20121 - Milano

e-mail [ciro@mirta.com](mailto:ciro@mirta.com)

PEC [ailatitechnology@pec.it](mailto:ailatitechnology@pec.it)

all'attenzione del dott. **Ciro Di Lanno**;

nonché all'Ausiliario

dott. **Andrea Amuleti**

e-mail [procedure@studiopazzini.it](mailto:procedure@studiopazzini.it)

PEC [cs2.2025milano@pecconcordati.it](mailto:cs2.2025milano@pecconcordati.it)

ovvero presso il diverso indirizzo PEC che una Parte potrà comunicare all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione dell'Offerta Irrevocabile, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, l'Offerente elegge altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo all'Offerta Irrevocabile, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

**13. Legge applicabile e Foro competente**

L'Offerta Irrevocabile è regolata e dovrà essere interpretata secondo la legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'Offerta Irrevocabile, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Cordiali saluti.

[•]